

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3020

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMODEO, CUSUMANO, ALBERINI, ANDÒ, REINA, CARPINO,
POTÌ, CONTE CARMELO, LIOTTI, TROTTA**

Presentata il 14 dicembre 1981

Nuove norme in materia di gestione del patrimonio
edilizio ferroviario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'edilizia abitativa per le ferrovie dello Stato in particolare e per tutte le altre amministrazioni dello Stato in generale si è ridotto di molto. L'evoluzione dei tempi (strade, mezzi civili di comunicazione veloci, telefono, eccetera) ha condizionato in maniera determinante questo fenomeno per cui, se nel 1962 le necessità per le ferrovie dello Stato erano del 20 per cento, oggi possiamo ben affermare che esse non superano il 5 per cento: limite costituito dagli alloggi esistenti all'interno del recinto ferroviario e dallo stanziamento concesso dal piano integrativo approvato dalla Commissione trasporti il 19 dicembre 1980.

Ciononostante resta aperto il problema della gestione del patrimonio edilizio

ferroviario e della sua modifica per adeguarlo alle esigenze attuali del settore.

Da molti anni ormai, la Commissione trasporti della Camera, sia pure con lunghi intervalli, raccomanda alle ferrovie dello Stato una gestione misurata degli alloggi strettamente necessari al servizio.

Ci sono state, peraltro, numerose risoluzioni, ordini del giorno, interrogazioni (basta ricordare la risoluzione in Commissione Gatto ed altri del 14 giugno 1978, la risoluzione in Commissione Amodeo-Bocchi dell'8 novembre 1979, l'ordine del giorno Amodeo ed altri presentato il 19 dicembre 1980 in occasione dell'approvazione del piano integrativo delle ferrovie dello Stato presentato alla Camera dei deputati), che sono rimaste, sino ad ora, senza adeguata risposta.

In effetti il decreto ministeriale dell'8 marzo 1975, n. 285, ha sottratto il cospicuo patrimonio edilizio abitativo alla legge 21 ottobre 1971, n. 865, trasformando tutti gli alloggi, ubicati sia all'interno, sia all'esterno del recinto ferroviario e con qualsiasi finanziamento costruiti, in alloggi di servizio. Tale decisione apparve allora e rimane in contrasto con la funzione specificata dalla circolare n. 2810 del

10 luglio 1962 del Ministero dei lavori pubblici.

Onorevoli colleghi, con le proposte che avanziamo non si intende sottrarre nulla al patrimonio edilizio ferroviario, ma solamente modificare il sistema di gestione, adeguandolo alla realtà attuale e restituendo serenità e fiducia ai ferrovieri pensionati che tanto hanno dato all'amministrazione ferroviaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'uso dell'abitazione da parte dell'agente concessionario di alloggio ferroviario cessa di diritto alla fine del sesto mese successivo al verificarsi degli eventi sottoelencati:

a) trasferimento per domanda soddisfatta;

b) trasferimento per servizio ad altra residenza, purché all'agente trasferito venga concesso, nella nuova sede, un altro alloggio confacente alle necessità della sua famiglia;

c) morte o esonero dal servizio dell'agente ed in tutti i casi in cui egli perda la qualifica di dipendente dell'Azienda delle ferrovie, sempre che l'alloggio sia ubicato in un fabbricato all'interno del recinto ferroviario e sia direttamente connesso col servizio ferroviario. In base alla situazione obiettiva dell'agente o dei suoi eredi legittimi conviventi all'atto della morte, i comitati d'esercizio prorogheranno la concessione di sei mesi in sei mesi sino a quando le esigenze di servizio lo consentano e sia accertata la difficoltà del concessionario, della sua vedova e degli aventi causa con lui conviventi a carico all'atto della morte, a trovare un altro alloggio.

ART. 2.

All'atto del collocamento a riposo di agenti concessionari di alloggi ferroviari, i detti agenti o, in caso di morte, le loro vedove, i figli a carico celibi o nubili o inabili a proficuo lavoro e gli ascendenti a carico conservano, fino a quando non conseguano la titolarità di un reddito autonomo, il diritto all'uso dell'alloggio ubicato fuori del recinto ferroviario nel caso in cui esso costituisca la dimora abituale e coincida con la residenza anagrafica.

Tale diritto si conserva sino a quando i componenti dello stesso nucleo familiare non abbiano modificato il loro stato civile o, per gli inabili al lavoro, non sia venuta meno la condizione d'inabilità.

Al beneficio del precedente comma non hanno diritto:

a) il concessionario ed i suoi eredi legittimi, con lui conviventi all'atto del collocamento a riposo o della morte, nel caso in cui risultino proprietari di un alloggio, ubicato in qualunque località del territorio nazionale, che sia adatto alle esigenze dello stesso nucleo;

b) i soggetti che godano di un reddito netto annuo superiore a dodici milioni;

c) i soggetti che, malgrado diffide, continuino a contravvenire alle leggi ed ai regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza;

d) i soggetti che arrechino disturbo al vicinato ovvero diano scandalo per cattiva condotta morale o altro grave motivo.

Per i soggetti che occupano, all'interno dei recinti ferroviari, alloggi direttamente connessi all'esercizio, sempre che si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge, si provvederà con l'assegnazione di alloggi ubicati fuori dei recinti ferroviari, appartenenti alla stessa Azienda delle ferrovie, ove ve ne sia disponibilità.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge perde efficacia il decreto ministeriale 8 marzo 1975, n. 285.